

Commercialista multato se non segnala a Bankitalia usi anomali di cash

Multato il commercialista se non segnala a Bankitalia la società cliente che usa in modo anomalo il contante. La sanzione amministrativa scatta perché il consulente che tiene la contabilità dell'azienda risulta tenuto a riferire all'Uif, l'unità d'informazione per l'Italia della Vigilanza, dei prelievi anomali effettuati dai propri conti bancari: l'autorità amministrativa deve essere messa in condizioni di verificare se la condotta anomala sia finalizzata a eludere la normativa antiriciclaggio e, dal 2008 in poi, a utilizzare il sistema finanziario per ripulire denaro in favore di ma-

ffie e organizzazioni terroristiche. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 2129 del 22/1/2024. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso del Mef, dopo che la Corte d'appello ha annullato l'ordinanza-ingiunzione per oltre 600 mila € notificata al professionista. Il Tribunale aveva dimezzato la sanzione, inflitta al commercialista per non aver segnalato all'Uif operazioni sospette compiute dalla srl di cui tiene la contabilità: l'azienda, che opera nel settore del commercio all'ingrosso dei rottami ferrosi, ha prelevato dai suoi conti in banca oltre 12 mln € in poco più di

due anni. Trova ingresso la censura del Mef secondo cui le 186 operazioni effettuate senza giustificazione possono essere finalizzate a non rendere tracciabile il cash prelevato, una ripulitura di denaro sporco. Sbaglia il giudice di 2° grado che esclude l'obbligo di segnalazione sul rilievo che l'unica compratrice del materiale ferroso fattura regolarmente e paga con assegni bancari accreditati sul conto della srl. Sussistono nei flussi considerevoli di cash gli indici di anomalia previsti dal decalogo di Bankitalia e dalle istruzioni dell'Ufficio italiano cambi: la srl compra il materiale

da privati, dunque senza fattura, mentre l'acquirente svolge probabilmente il ruolo di cartiera, come sostiene la stessa difesa del commercialista, che deduce la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta con l'uso di documenti per operazioni inesistenti. Il punto è che la destinazione dei 12 mln resta ignota. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Il giudizio della Corte. Tutela indennitaria adeguata, rispettato il principio di eguaglianza

La Consulta assolve il Jobs act

Legittima la disciplina relativa ai licenziamenti collettivi

DI MICHELE DAMIANI

Legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs act. Non ci sono state violazioni dei criteri direttivi della delega né del principio di eguaglianza e la tutela indennitaria prevista è adeguata. A stabilirlo la Corte costituzionale, con la sentenza 7/2024 pubblicata ieri. Nello specifico, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 10 del dlgs 23/2015, il quale, in attuazione della legge delega 183/2014 (il Jobs act, appunto), ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.

Come accennato, veniva contestata la disciplina dei licenziamenti collettivi «quanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero», come si legge nella nota diffusa ieri dalla Consulta. La normativa prevede una tutela indennitaria, ma non più il reintegro nel posto di lavoro «in simme-

tria con l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». La delega aveva escluso il reintegro per i licenziamenti economici, limitandolo ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. Secondo la Consulta, il riferimento presente nella delega riguarda sia i licenziamenti individuali che quelli collettivi, quindi non c'è stata violazione dei criteri direttivi.

Non fondata anche la «censura di violazione del principio di eguaglianza», comparando i lavoratori «anziani» (quelli assunti fino al 7 marzo 2015), che conservano la più favorevole disciplina precedente e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, e i lavoratori «giovani» (quelli assunti dopo tale data), ai quali si applica la nuova disciplina del Jobs Act. Secondo la Corte il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: «la nuova disciplina dei licenziamenti è orientata ad incentivare l'occupazione e a superare il precariato ed è pertanto prevista solo per i «giovani»

lavoratori. Il legislatore non era tenuto, sul piano costituzionale, a rendere applicabile questa nuova disciplina anche a chi era già in servizio», si legge nella sentenza.

L'ultimo punto trattato dalla Corte riguarda la tutela indennitaria, che è stata ritenuta «non inadeguata». Questo sia nel caso particolare, che in generale. Secondo i giudici, infatti, «il dubbio che rimedi diversi dalla reintegra siano idonei ad assicurare una piena ed efficace tutela ai lavoratori arbitrariamente licenziati ed assunti dopo il 7 marzo 2015 è contraddetto dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, pur segnalando che la garanzia del diritto al lavoro impone l'adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, individua nella tutela reale solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro». Spetta al legislatore «modulare il sistema delle tutele «nell'esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua», in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento».

© Riproduzione riservata

Arrivano gli incentivi per le auto non inquinanti

Aperta da oggi la piattaforma per le prenotazioni per gli incentivi dedicati a chi acquista auto non inquinanti durante 2024.

Lo rende noto un avviso del 18 gennaio del Mise, mentre è un circolare del ministre a regolamentare l'applicazione del bonus.

Da questa mattina è possibile, per i venditori, inserire sulla piattaforma Invitalia le prenotazioni per gli incentivi previsti a favore di chi acquista nel 2024, veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), da L1e a L7e (motocicli e ciclomotori), ed N1 e N2 (veicoli commerciali). Nella circolare si legge anche che «le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore». L'agevolazione per promuovere l'abbattimento delle emissioni di CO2 è regolata dal dpcm 6 aprile 2022, in linea con la normativa ue sulla qualità dell'aria e dell'ambiente e con gli obiettivi del Piano integrato per l'energia e il clima (Pniec) e dell'Agenda 2030. Sempre il dpcm del 2022 stanziava il contributo per il 2024 a 610 milioni di euro. Il ministero nella nota chiarisce anche che «il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento della vendita» e che «possono beneficiarne gli acquirenti dei mezzi a basso impatto ambientale che rottamano il vecchio veicolo altamente inquinante». Infine, il concessionario deve prenotare l'incentivo e confermarlo entro 270 giorni. Il venditore al momento della prenotazione dovrà inserire nella piattaforma i moduli che dovranno attestare «il possesso dei requisiti per la concessione del beneficio».

Dichiarazioni richieste. Per accertare la sussistenza dei requisiti, al momento della prenotazione, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni: per gli acquisti effettuati da persone fisiche, la dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, per gli acquisti fatti da persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, la dichiarazione attestante il car sharing, con copia del documento di identità dell'acquirente e la presa d'atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, per gli acquisti fatti dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio diverse dal car sharing, dichiarazione attestante l'impiego del veicolo, infine per gli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all'art 2, dpcm 6 aprile 2022, sono richieste le dichiarazioni: una relativa al possesso dei requisiti di pmi, l'altra relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

© Riproduzione riservata

PORTABICI E PORTASCI, OBBLIGHI DI PROVA SOSPESI

Sospese due circolari del 2023 del Ministero dei trasporti che contemplano l'obbligo della visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione per le strutture portasci e portabiciclette che ostruiscono i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa. Lo ha comunicato la Direzione generale per la Motorizzazione con circolare del 19 gennaio 2024. Con la circolare n. 25981 del 6/9/2023 il Mit ha dettato le regole per l'installazione di strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1, ritenendo obbligatoria la visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada, qualora la loro installazione impedisca la visibilità delle luci o della targa. Con la successiva circolare n. 30187 del 12/10/2023 il Mit ha chiarito che sono esentati

dall'obbligo i veicoli provenienti dall'estero. Per l'annullamento o la dichiarazione di nullità, previa sospensione, di queste due circolari, alcune imprese del settore avevano proposto due distinti ricorsi al Tar Lazio, che con le ordinanze cautelari 7715 e 7719 del 24/11/2023 aveva respinto le domande cautelari, non riscontrando contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale. In seguito al ricorso contro le due ordinanze cautelari del Tar, il Consiglio di Stato, nell'assenza della previsione di un periodo transitorio, con le ordinanze 196 e 198 del 19/1/2024 ha accolto l'appello e conseguentemente le istanze cautelari in primo grado. Pertanto, la Direzione generale per la Motorizzazione ha sospeso l'effetto delle circolari Mit con ripristino della disciplina meno stringente.

Enrico Santi

© Riproduzione riservata